

Bruxelles, 29 maggio 2015  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0119 (NLE)**

---

---

9455/15  
ADD 1

TELECOM 137  
AUDIO 16  
TRANS 185  
AVIATION 64  
ESPACE 12  
MI 360  
COMPET 291  
RECH 184  
ENV 375

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 maggio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 234 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 234 final ANNEX 1.

---

All.: COM(2015) 234 final ANNEX 1

Bruxelles, 29.5.2015  
COM(2015) 234 final

ANNEX 1

**ALLEGATI**

**della**

**Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della  
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione  
internazionale delle telecomunicazioni (UIT)**

## **ALLEGATI**

**della**

### **Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### **relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)**

Le seguenti posizioni dovrebbero essere prese a nome dell'Unione, in sede di negoziazione e adozione delle revisioni dei regolamenti radio dell'UIT nell'ambito della WRC-15.

1. Per quanto riguarda il punto 1.1 all'ordine del giorno:
  - individuare la banda di frequenza 1 452-1 492 MHz e le bande adiacenti 1 427-1 452 e 1 492-1 518 MHz per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), proteggendo i servizi passivi al di sotto dei 1 427 MHz;
  - assegnare la banda di frequenza 3 400-3 800 MHz su base co-primaria al servizio mobile e individuarla per le telecomunicazioni mobili internazionali;
  - respingere l'assegnazione co-primaria al servizio mobile della banda di frequenza 470-694 MHz in Europa;
  - non aggiungere l'assegnazione co-primaria al servizio mobile delle bande di frequenza 5 350-5 470 MHz e 5 725-5 850 MHz né individuare tali bande e la banda di frequenza 5 850-5 925 MHz per le IMT, analizzando nel contempo queste tre bande, in vista di un uso per le reti locali in radiofrequenza e garantendo che il loro uso primario sia protetto in tutti i casi.
2. Per quanto riguarda il punto 1.2 all'ordine del giorno:
  - fissare i livelli di protezione per il servizio di radiodiffusione al di sotto di 694 MHz in modo proporzionato ai risultati degli studi eseguiti dalla Conférence Européenne des Postes et Télécommunications e fissare l'estremità inferiore della banda a 694 MHz;
  - non aggiungere ulteriori vincoli per la protezione della radiodiffusione nella banda di frequenza 694-790 MHz, sebbene possano essere adottate misure per garantire la coesistenza equilibrata tra la banda larga senza fili e i sistemi di radionavigazione aeronautica esistenti ai confini orientali dell'UE nella banda 694-790 MHz.
3. Per quanto riguarda il punto 1.18 all'ordine del giorno: assegnare la banda 77,5-78 GHz al servizio di radiolocalizzazione e preservare l'uso di tale banda per i radar automobilistici senza introdurre restrizioni eccessive, ma riconoscendo che le stazioni di radioastronomia devono continuare a beneficiare della protezione;

4. Per quanto riguarda il punto 10 all'ordine del giorno: sostenere l'introduzione di un punto all'ordine del giorno per la WRC-19 riguardante le esigenze in materia di spettro radio per i sistemi mobili 5G, con particolare attenzione alla banda superiore ai 6 GHz per le nuove assegnazioni; sostenere inoltre un approccio comune per l'avvio di studi di compatibilità correlati in vista della WRC-19.
5. Nel negoziare qualsiasi modifica pertinente ai regolamenti radio dell'UIT nel corso della WRC-15, garantire la conformità al diritto dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e della decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio e garantire altresì che le modifiche non rechino alcun pregiudizio al prevedibile ulteriore sviluppo del diritto dell'UE.